



COMUNE DI CAPRILEONE
(Provincia di Messina)
(Area Socio-Assistenziale, Ricreativa, Scolastica)

Determinazione del Responsabile del Servizio: Sig. ra Caputo Antonina

N. 33 del 12-03-19 Registro Servizi Socio Assistenziali
N. 163 del 13-03-19 Registro Generale

OGGETTO: Deliberazione di G.M. n. 38 del 26/02/2019. Determina per affidamento diretto di acquisto, infra 1000, per la fornitura di una targa in occasione dell'intitolazione della Scuola Secondaria di 1° grado della Fraz. Rocca alla Professoressa Rosa Zuccarello. Impegno di spesa.- Codice CIG: Z6D277C33A.

L'anno duemiladiciannove, addì 12 del mese di Marzo nel proprio ufficio,

Il Responsabile del Servizio

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:
- l'articolo 107 che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificatamente individuati;
- l'articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'opposizione, da parte del Responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'articolo 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
- l'articolo 3 della legge 136/210, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "attuazione delle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato D. Lgs. 50/2016 e, in particolare :
- l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
- l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
- l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;
- l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
- l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
- l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
- l'articolo 80 sui motivi di esclusione;
- l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;

DATO ATTO che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;

VISTO l'articolo 9, comma 1, lettera a) e b) del D.L. 78/2009, convertito in legge 102/2009;

VISTI, altresì:

- lo Statuto del Comune;
- il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e, in particolare, gli articoli sulle funzioni e sugli atti di competenza dirigenziale;
- il regolamento comunale di contabilità e, in particolare, gli articoli sulle procedure di impegno di spesa ;
- il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti ;

VISTO il D.M. 25 Gennaio 2019, pubblicato sulla G.U.R.I., Serie generale, n. 28 del 2 Febbraio 2019 con il quale è stato differito il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2019 -2021 degli Enti Locali al 31 Marzo 2019.

VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 38 del 26/02/2019 con la quale sono state impartite le direttive ed assegnate le relative risorse finanziarie;

VISTO il vigente piano triennale per la prevenzione della corruzione;

CONSIDERATO che occorre acquisire la fornitura di una targa per l'intitolazione della Scuola Secondaria di 1° grado della fraz. Rocca alla professoressa Rosa Zuccarello ;

VISTI:

- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre i rischi di interferenze;
- la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 05 marzo 2008, la quale – con riferimento all'articolo 7 del D.lgs. 626/1994, come modificato dall'articolo 3 della legge agosto 2007 n. 123 e successivamente riprodotto nel citato articolo 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008 – ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, per i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, intendendo per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio, anche se non sede dei propri uffici;
- nel caso di specie, non si tratta di attività svolte presso locali dell'amministrazione appaltante e, dunque, non è necessario redigere il DUVRI;

CONSIDERATO, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:

- a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del D.Lgs. n. 50/2016;
 b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro in ogni caso non sarebbe richiesta la qualificazione;

VISTO l'articolo 510 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208: "le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip Spa, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei Conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali" e rilevato quanto segue in merito:

a) gli enti obbligati ad utilizzare, in via generale, le convenzioni Consip (o di altra centrale di committenza) ai sensi dell'articolo 25 della legge 448/1999 sono:

- 1) amministrazioni statali, centrali e periferiche;
- 2) istituti e scuole di ogni ordine e grado;
- 3) istituzioni educative ed universitarie;
- 4) enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale (a partire dalla vigenza della legge di stabilità 2016);
- 5) agenzie fiscali (a partire dalla vigenza della legge di stabilità 2016)

b) gli enti locali, per converso, non sono obbligati ad utilizzare in generale le convenzioni Consip o di altre centrali di committenza;

c) infatti, l'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dispone "Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubbliche e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni –quadro stipulate da Consip S.p.A.";

d) pertanto, in termini generali, i Comuni e gli altri enti locali ("restanti amministrazioni") di cui al comma 449 trascritto sopra) hanno la facoltà e non l'obbligo di utilizzare le convenzioni; nel caso in cui non se ne avvalgano, debbono comunque utilizzare i parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite;

01) tuttavia, anche gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni nei seguenti casi:

- ✓ in applicazione dell'articolo 9, comma 3, del D. Lgs. 66/2014, convertito in legge 89/2014, che prevede l'individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi (non lavori) e le loro soglie di valore, al superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori;
- ✓ in applicazione dell'attuale articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, che obbliga tutte le amministrazioni pubbliche (e le società partecipate) individuate dall'Istat ad acquisire beni e servizi informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori. Tuttavia ciò nei limiti dei "beni e servizi disponibili";
- ✓ in applicazione dell'articolo 1, comma 7, del D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012, per le categorie merceologiche di
 - energia elettrica
 - gas
 - carburanti rete e carburanti extra-rete
 - combustibili per riscaldamento
 - telefonia fissa e telefonia mobile;

e) dato atto che la fornitura oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle fattispecie di cui alla precedente lettera d) di questo elenco;

f) per tutti gli enti locali, compresi i comuni di piccole dimensioni, l'articolo 1, comma 501, della legge 208/2015 che ha modificato l'articolo 3, comma 23 ter, del D.L. 90/2014, convertito in legge 114/2014, si applica la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000 euro, in quanto il testo della norma prevede: "Fermi



COMUNE DI CAPRILEONE
(Provincia di Messina)
(Area Socio-Assistenziale, Ricreativa, Scolastica)

Determinazione del Responsabile del Servizio: Sig. ra Caputo Antonina

N. 33 del 12-03-19 Registro Servizi Socio Assistenziali
N. 163 del 13-03-19 Registro Generale

OGGETTO: Deliberazione di G.M. n. 38 del 26/02/2019. Determina per affidamento diretto di acquisto, infra 1000, per la fornitura di una targa in occasione dell'intitolazione della Scuola Secondaria di 1° grado della Fraz. Rocca alla Professoressa Rosa Zuccarello. Impegno di spesa.- Codice CIG: Z6D277C33A.

L'anno duemiladiciannove, addì 12 del mese di Marzo nel proprio ufficio,

Il Responsabile del Servizio

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:
- l'articolo 107 che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificatamente individuati;
- l'articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'opposizione, da parte del Responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'articolo 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
- l'articolo 3 della legge 136/210, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "attuazione delle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato D. Lgs. 50/2016 e, in particolare :
- l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
- l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
- l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;
- l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
- l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
- l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
- l'articolo 80 sui motivi di esclusione;
- l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;

DATO ATTO che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;

VISTO l'articolo 9, comma 1, lettera a) e b) del D.L. 78/2009, convertito in legge 102/2009;

VISTI, altresì:

- lo Statuto del Comune;
- il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e, in particolare, gli articoli sulle funzioni e sugli atti di competenza dirigenziale;
- il regolamento comunale di contabilità e, in particolare, gli articoli sulle procedure di impegno di spesa ;
- il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti ;

VISTO il D.M. 25 Gennaio 2019, pubblicato sulla G.U.R.I., Serie generale, n. 28 del 2 Febbraio 2019 con il quale è stato differito il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2019 -2021 degli Enti Locali al 31 Marzo 2019.

VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 38 del 26/02/2019 con la quale sono state impartite le direttive ed assegnate le relative risorse finanziarie;

VISTO il vigente piano triennale per la prevenzione della corruzione;

CONSIDERATO che occorre acquisire la fornitura di una targa per l'intitolazione della Scuola Secondaria di 1° grado della fraz. Rocca alla professoressa Rosa Zuccarello ;

VISTI:

- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre i rischi di interferenze;
- la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 05 marzo 2008, la quale – con riferimento all'articolo 7 del D.lgs. 626/1994, come modificato dall'articolo 3 della legge agosto 2007 n. 123 e successivamente riprodotto nel citato articolo 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008 – ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, per i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, intendendo per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio, anche se non sede dei propri uffici;
- nel caso di specie, non si tratta di attività svolte presso locali dell'amministrazione appaltante e, dunque, non è necessario redigere il DUVRI;

CONSIDERATO, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:

a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del D.Lgs. n. 50/2016;

b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro in ogni caso non sarebbe richiesta la qualificazione;

VISTO l'articolo 510 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208: "le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip Spa, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei Conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali" e rilevato quanto segue in merito:

a) gli enti obbligati ad utilizzare, in via generale, le convenzioni Consip (o di altra centrale di committenza) ai sensi dell'articolo 25 della legge 448/1999 sono:

- 1) amministrazioni statali, centrali e periferiche;
- 2) istituti e scuole di ogni ordine e grado;
- 3) istituzioni educative ed universitarie;
- 4) enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale (a partire dalla vigenza della legge di stabilità 2016);
- 5) agenzie fiscali (a partire dalla vigenza della legge di stabilità 2016)

b) gli enti locali, per converso, non sono obbligati ad utilizzare in generale le convenzioni Consip o di altre centrali di committenza;

c) infatti, l'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dispone "Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubbliche e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni –quadro stipulate da Consip S.p.A.";

d) pertanto, in termini generali, i Comuni e gli altri enti locali ("restanti amministrazioni") di cui al comma 449 trascritto sopra) hanno la facoltà e non l'obbligo di utilizzare le convenzioni; nel caso in cui non se ne avvalgano, debbono comunque utilizzare i parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite;

01) tuttavia, anche gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni nei seguenti casi:

- ✓ in applicazione dell'articolo 9, comma 3, del D. Lgs. 66/2014, convertito in legge 89/2014, che prevede l'individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi (non lavori) e le loro soglie di valore, al superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori;
- ✓ in applicazione dell'attuale articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, che obbliga tutte le amministrazioni pubbliche (e le società partecipate) individuate dall'Istat ad acquisire beni e servizi informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori. Tuttavia ciò nei limiti dei "beni e servizi disponibili";
- ✓ in applicazione dell'articolo 1, comma 7, del D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012, per le categorie merceologiche di
 - energia elettrica
 - gas
 - carburanti rete e carburanti extra-rete
 - combustibili per riscaldamento
 - telefonia fissa e telefonia mobile;

e) dato atto che la fornitura oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle fattispecie di cui alla precedente lettera d) di questo elenco;

f) per tutti gli enti locali, compresi i comuni di piccole dimensioni, l'articolo 1, comma 501, della legge 208/2015 che ha modificato l'articolo 3, comma 23 ter, del D.L. 90/2014, convertito in legge 114/2014, si applica la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000 euro, in quanto il testo della norma prevede: "Fermi

DATO ATTO che il fine che si intende perseguire è assicurare l'acquisizione di una targa in occasione dell'intitolazione della Scuola Secondaria di 1° grado della fraz. Rocca alla Prof.ssa Rosa Zuccarello;

DATO ATTO che la forma del contratto è la scrittura privata, consistente nello scambio dei documenti di offerta e di accettazione fra fornitore e Stazione Appaltante;

CONSIDERATO che, relativamente all'esigenza in argomento, si è scelto di acquistare una targa da porre in posa in occasione dell'intitolazione della scuola, facendo una verifica dei prezzi che vi sono in commercio presso i vari centri vendita e che si è deciso di invitare per le vie brevi a presentare offerta alla ditta Sil Sof Production ;

DATO ATTO che la ditta Sil Sof Production ha fatto pervenire la propria offerta prot. n.2946/2019 per una targa in plexiglass per la somma di €. 400,00 più IVA al 22% ;

DATO ATTO che l'offerta, è ritenuta vantaggiosa per l'importo della fornitura di che trattasi, pari ad €. 488,00, inclusa IVA al 22%;

CHE la stessa somma è disponibile al capitolo 10430201 del bilancio comunale individuata dal Responsabile del settore Finanziario, dando atto che la suddetta spesa non supera il limite dei 2/12 dello stanziamento del bilancio 2019 (art.163 TUEL);

CHE in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito, mediante richiesta all'ANAC, il seguente CIG : **Z6D277C33A**;

CHE in caso di contratti di importo inferiore ai 40.000 euro vi è l'esenzione dal pagamento del contributo ANAC;

RITENUTO per i motivi su riportati, di procedere alla formalizzazione dell'acquisto del bene di che trattasi, alla ditta Sil Sof Production via Mazzini 181- 98070 Torrenova (Me) – P.I.V.A. n.03141030837;

CHE in data 02/01/2019 è stata richiesta la visura online del **DURC** (prot. inps n. 13592780/2019);

CHE il contratto ha ad oggetto la fornitura una targa in plexiglass (giusto preventivo offerta prot. 2946 dell'11Marzo 2019, allegato alla presente;

CHE il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall'articolo 32, comma 10 del D. Lgs. 50/2016 poiché si tratta di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico ed di affidamento effettuato ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a);

VISTO che ai sensi dell'art. 93, comma 1, ultimo periodo, del codice dei contratti è data facoltà alle amministrazioni, nei casi di affidamento ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), di non richiedere la cauzione provvisoria e ritenuto di avvalersi di tale facoltà per l'affidamento in oggetto;

RITENUTO, per le ragioni espresse, di affidare la fornitura alla ditta Sil Sof Production via Mazzini 181- 98070 Torrenova (Me) – P.I.V.A. n.03141030837;

DETERMINA

1) DI ACQUISIRE, per le motivazioni di cui in narrativa, la fornitura una targa in plexiglass, mediante affidamento diretto alla ditta Sil Sof Production via Mazzini 181- 98070 Torrenova (Me) – P.I.V.A. n.03141030837 (di cui all'offerta preventivo n. 2946 dell' 11 Mar 2019);

2) DI STABILIRE, ai sensi dell'art. 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, quanto segue:

- il fine del contratto che si intende perseguire è quello dell'acquisto 1 targa in plexiglass;

- l'oggetto del contratto è fornitura di 1 targa in plexiglass;

- il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata, consistente nello scambio dei documenti di offerta e di accettazione fra fornitore e Stazione Appaltante;

- la scelta del contraente avverrà con procedura dell'affidamento diretto;

- il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati;

3) DI DARE ATTO la spesa prevista pari ad €. 400,00, oltre IVA 22% pari ad €. 88,00, per complessive €. 488,00 trova imputazione di impegno al capitolo 10430201 imp. 190/2019 del bilancio comunale individuata dal Responsabile del settore Finanziario, dando atto che la suddetta spesa non supera il limite dei 2/12 dello stanziamento del bilancio 2019 (art.163 TUEL);

4) DI DICHIARARE che l'obbligazione diverrà esigibile entro 31/12/2019;

5) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica;

6) DI DARE ATTO che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le motivazioni, come previsto dall'articolo 121, comma 5, lettera a) del decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010;

7) DI DARE ATTO che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall'articolo 32, comma 10, del D. Lgs. 50/2016, poiché si tratta di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico ed effettuato ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), come espressamente previsto dall'articolo 32, comma 10, del D. Lgs 50/2016;

DARE ATTO di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, ai sensi dell'art 183, c. 8 del TUEL;

DISPORRE con la presente, la notifica della presente determinazione alla ditta Sil Sof Production via Mazzini 181- 98070 Torrenova (Me) – P.I.V.A. n.03141030837;

CHE l'indicazione del codice unico per l'invio della fattura elettronica che è il seguente: **UF2CSK**;

ATTESTARE che non sussistono ragioni di incompatibilità in merito alle fasi di istruttoria ed emanazione del presente atto né riflessi – diretti ed indiretti – sulla situazione economica- finanziaria o sul patrimonio del comune, ai sensi dell'art. 49 del TUEL D. Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174;

DARE MANDATO al Responsabile dell'Ufficio Segreteria di pubblicare il provvedimento:

a. per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line;

restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro”;

g) l'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 dispone: “le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.

h) ovviamente, i riferimenti alle norme del DPR 207/2010 sono da considerare attualmente non applicabili, a causa della loro abolizione; in ogni caso appare permanere l'obbligo di avvalersi del Me.Pa, come sistema mediante il quale selezionare l'operatore economico al quale affidare la fornitura, a condizione, ovviamente, che la prestazione oggetto del presente provvedimento sia ricompresa nel MePa;

RILEVATO che nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, ai sensi del quale “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”;

RILEVATO, altresì, che il nuovo art. 36 comma 2 lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016 con le modifiche apportate dal decreto correttivo 56/2017, statuisce che “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, per i lavori in amministrazione diretta”.

Rispetto al testo originario, da un lato, è stata mantenuta ferma la possibilità, in capo alle stazioni appaltanti, per gli appalti di valore inferiore ai 40.000 euro, di ricorrere all'affidamento diretto in deroga alle procedure ordinarie, per l'appunto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici. Una scelta orientata ad una minore restrizione;

VERIFICATO che non esiste, al momento la possibilità di avvalersi per la fornitura in oggetto di convenzioni attivate ai sensi dell'art. 26, comma 3 della legge 488/1999 da Consip Spa come risulta dall'apposito sito internet www.acquistinrete.pa.it;

RICHIAMATI:

- i commi 495 e 502 dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016” con i quali è stato modificato l'art. 1, comma 450 della Legge 296/2006 relativi all'obbligo del ricorso al mercato elettronico per gli acquisti di beni e servizi da parte della P.A. che dà la possibilità ai soggetti della P.A. di effettuare acquisti di beni e servizio al di sotto di €. 1.000, anche senza ricorrere al mercato elettronico, anche per i Comuni inferiore ai 10.000 abitanti;

RICHIAMATO, altresì, quanto disposto dal comunicato ANAC del Presidente del 30 ottobre 2018 che chiarisce che (... in relazione alla disposizione recata dall'art. 40, co. 2 del Codice, sia consentito, per gli affidamenti infra 1000 euro, procedere senza utilizzare mezzi telematici, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, co 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'Autorità ritiene che, per gli acquisti infra 1.000, permanga la possibilità di procedere senza l'acquisizione di comunicazioni telematiche, in forza della disposizione normativa da ultimo citata, non abrogata a seguito dell'emanazione del Codice dei contratti pubblici);

RILEVATO che in applicazione dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è possibile l'affidamento diretto ad un operatore economico per le seguenti motivazioni:

a) a seguito della riforma dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, l'affidamento diretto è giustificato dalla circostanza oggettiva che si tratta di una prestazione di importo inferiore ai 40.000 euro;

b) si dà atto che la prestazione che si intende acquisire non è un artificioso frazionamento di una più ampia prestazione contrattuale, né il frazionamento di una medesima prestazione tra più unità operative dell'Ente, la cui sommatoria farebbe sfiorare il tetto dei 40.000 euro;

c) pur non essendo obbligatorio fornire adeguata motivazione della scelta dell'operatore economico mediante confronto tra due o più preventivi, si attesta che il prezzo fissato per la negoziazione diretta risulta congruo in quanto ricompreso nella forcella dei prezzi rilevati attraverso un'indagine svolta dal Rup.

RICHIAMATA che con determina sindacale n. 01 del 03/01/2019 con la quale la sottoscritta è stata nominata responsabile dell'area socio-assistenziale, ricreativa, scolastica;

VISTA la determina sindacale n. 01 del 03/01/2019 con la quale alla sottoscritta, sono state attribuite le funzioni dirigenziali ex artt.107 e 109 del D.Lgs.Vo n. 267/2000, connesse alle competenze della titolarità della posizione organizzativa, nonché, ai sensi e per gli effetti nel D.Lgs n. 50/2016 e per le finalità di cui alla legge n. 136/2010 (tracciabilità flussi finanziari), la sottoscritta è stata nominata Responsabile unico del Procedimento;

VERIFICATO che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli art. 5 e 6 della L.R. n. 10/91, adotta la presente determinazione, attestando la regolarità del provvedimento e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa;

b. nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente, entro sette giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dell'atto stesso (L.R. 11/2015);

DISPORRE, altresì, a cura di questo ufficio, la pubblicazione del presente provvedimento nell'apposito spazio del sito istituzionale dell'Ente "Amministrazione Trasparente" nonché nello spazio "Legge Anticorruzione";

DISPORRE l'inserimento del presente provvedimento nella raccolta delle determinazioni del responsabile del servizio socio-assistenziale;

La presente Determinazione, sarà pubblicata, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, all'Albo on-line del Comune: www.comune.capri Leone.me.it per quindici giorni consecutivi.

A norma dell'art. 8 della Legge n. 241/1990, per come recepita con la L.R. n. 10/1991, si rende noto che il responsabile del procedimento è la Sig.ra Caputo Antonina e che potranno essere richiesti chiarimenti alla stessa.

L'Istruttore
Munastri Gisella



IL RESPONSABILE DELL'AREA
socio-assistenziale, ricreativa, scolastica
(D.ssa Antonina Caputo)

(Handwritten signature)

ATTESTAZIONE

ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL

importo della spesa: €. 488,00 capitolo 10430201 imp. 190/2019

Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì che alla data odierna il suddetto provvedimento è esecutivo a norma dell'art. 183, comma 7, TU.

Li... 12/03/2019



Il Responsabile dei Servizi Finanziari

(Handwritten signature)